

L'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

Una mini guida per capire
obiettivi, compiti e utilità



FONDAZIONE
OGGI E DOMANI

PER UN DOPO DI NOI SERENO E CONDIVISO

Fondazione Oggi e Domani ETS è
un ente promosso da:



Fondazione
Cassa di Risparmio
di Padova e Rovigo

Luogo e data di chiusura: Padova, *luglio 2024*

Per informazioni relative ai contenuti

di questa mini guida scrivere a:

info@fondazioneoggiedomani.it

Foto: Unsplash e iStock photo

Stampatore: Pixartprinting S.p.A. - Via 1° Maggio, 8 - Quarto d'Altino (VE)

Una mini guida a cura di



FONDAZIONE
OGGI E DOMANI

PER UN DOPO DI NOI SERENO E CONDIVISO



INDICE

**Chi è e cosa fa
l'Amministratore
di sostegno (ADS) 5**

**Come si nomina un
Amministratore di
sostegno? 13**

**L'attività di ordinaria
e straordinaria
amministrazione 21**

**Sostituzione
e cessazione dell'ADS 29**

**Le FAQ: risposte alle
domande più frequenti 35**

CAPITOLO 1

Chi è e cosa fa l'Amministratore di sostegno?



L'Amministrazione di sostegno

artt. 404 e seguenti del Codice Civile

artt. 43 e seguenti Disposizioni di attuazione del Codice Civile

È uno **strumento di tutela giuridica** pensato per tutti quei soggetti che si trovano temporaneamente o definitivamente in una condizione di fragilità (persone con disabilità, anziani, persone con disturbi psichici...), che non consente loro di curare autonomamente i propri interessi nella vita quotidiana.

L'Amministrazione di sostegno è un istituto giuridico di protezione, come l'interdizione e l'inabilitazione, ma, a differenza di queste, viene ritagliata appositamente sulla base delle **necessità**, delle volontà e delle aspettative **del soggetto beneficiario** (l'Amministratore di sostegno decide "con" e "per" il beneficiario, non si sostituisce a lui). Lo scopo dell'Amministrazione di sostegno non è limitare la persona con disabilità, ma **aiutarla e proteggerla**: infatti, l'Amministratore di sostegno, insieme alla persona con disabilità e con l'avallo del Giudice, potrà pianificare il modo migliore per **valorizzare l'autonomia del beneficiario** e le modalità con cui potrà svolgere le azioni della vita quotidiana, limitando il proprio intervento alle sole materie strettamente individuate e autorizzate dal Giudice Tutelare.





Ad esempio: se l'ADS è stato autorizzato dal Giudice a compiere gli atti per la gestione e la conservazione del patrimonio, dovrà tenere monitorati conto corrente, entrate e uscite ecc. Ma, se il beneficiario vorrà, questi potrà andare a mangiare la pizza, prendere un caffè, fare la spesa al supermercato...

Il monitoraggio serve, infatti, **come protezione** della persona in condizione di fragilità. Per questo motivo gli atti compiuti dal beneficiario in violazione delle disposizioni di legge o di quelle contenute nel decreto che istituisce l'ADS possono essere annullati.

PERCHE' NOMINARE UN ADS?

- 1 Perché è una tutela:** l'ADS monitora il beneficiario permettendogli di agire quotidianamente **in sicurezza**
- 2 Perché consente di pianificare con maggiore serenità** il futuro

L'Amministratore di sostegno (ADS)

CHI PUO' ESSERE NOMINATO?



Il criterio di scelta deve essere sempre **orientato alla cura degli interessi del beneficiario**



ADS INTERNO



Ad es. il padre, la madre, il figlio, il fratello o la sorella, un parente entro il quarto grado



ADS ESTERNO



La persona ritenuta più idonea dal Giudice Tutelare (ad es. un avvocato o un altro professionista), il cui nominativo può essere proposto direttamente dai famigliari

NB: gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario non possono essere nominati ADS

La procedura di nomina dell'ADS

COME AVVIENE LA NOMINA DELL'ADS?

Possano fare ricorso al Giudice Tutelare perché nomini l'ADS:

- il beneficiario stesso (anche se minore, interdetto o inabilitato)
- il coniuge
- la persona stabilmente convivente
- i parenti entro il quarto grado (fratelli, zii, cugini...)
- gli affini entro il secondo grado (suoceri, genero, nuora...)
- il tutore o curatore
- il Pubblico Ministero
- il responsabile dei servizi sanitari e sociali che hanno in cura la persona



GIUDICE TUTELARE

**Nomina formalmente l'ADS
che poi presta giuramento**

Le attività dell'ADS: ordinaria e straordinaria amministrazione

COSA PUO' FARE L'ADS?

SENZA AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE



ad es. prelevare, fare
acquisti per la
quotidianità, cure
mediche ordinarie...

CON AUTORIZZAZIONE SPECIFICA DEL GIUDICE



ad es. vendita immobili
e beni mobili registrati
(auto), accettazione di
eredità, donazioni, cause
giudiziarie...

Le attività dell'ADS: le tappe del mandato

COSA DEVE FARE L'ADS?

**Subito dopo il
giuramento**



REDAZIONE INVENTARIO

Solitamente in forma
semplificata

**Alla scadenza
indicata nel
decreto di
nomina**

(solitamente 1 anno)



RENDICONTO ANNUALE ORDINARIO

Dovranno essere indicati
la situazione personale del
beneficiario e
il rendiconto economico,
ossia entrate/uscite

**Alla chiusura
dell'ADS**



RENDICONTO FINALE

Relazione
sull'attività svolta.

Una volta approvato dal
Giudice Tutelare, la
procedura di ADS verrà
definitivamente chiusa

CAPITOLO 2

Come si nomina un Amministratore di sostegno?



Come si nomina un ADS?

La richiesta deve avere la forma del RICORSO

ossia l'atto necessario per rivolgersi al Giudice e ottenere la pronuncia di tutela dell'interesse esposto.



Il RICORSO deve contenere:

- le generalità del beneficiario
- la sua dimora abituale
- le ragioni per cui si richiede la nomina dell'ADS
- il nominativo e il domicilio dei parenti stretti (genitori, fratelli, coniuge o convivente stabile...)
- l'elencazione delle attività per cui il futuro ADS chiede di essere autorizzato

e può essere indicato il nominativo del candidato ADS.

NB: se, invece, il ricorso dovesse riguardare una persona già sottoposta ad interdizione o inabilitazione, parallelamente dovrà essere presentata anche l'istanza di revoca di tali misure

DOCUMENTI DA ALLEGARE

(in linea generale)

- copia integrale dell'atto di nascita del beneficiario;
- documentazione medica attestante la condizione del beneficiario e a sostegno della necessità di nominare un ADS
- eventuale certificato medico comprovante l'assoluta impossibilità per il beneficiario di recarsi presso il Tribunale
- documenti di identità (ricorrente, beneficiario, ADS proposto)
- documenti attestanti il patrimonio e i redditi del beneficiario (ad es. estratto conto corrente, libretto postale, visura catastale...)
- se possibile, dichiarazioni di assenso di familiari e/o parenti (**vedi paragrafo successivo**)



La nomina dell'ADS

Come si avvia la procedura



Chi fa la richiesta?

(vedi cap. 1)

Si può redigere autonomamente il ricorso aiutandosi con i facsimile messi a disposizione nel sito di ogni Tribunale



Deposito della richiesta:

nella **Cancelleria del Tribunale** competente per la zona di residenza o di domicilio del beneficiario

ASSISTENZA LEGALE:

non è obbligatoria, salvo diversa disposizione del Tribunale di riferimento



La comunicazione

**Dopo il deposito del RICORSO
viene fissata la data dell'UDIENZA.**

**La comunicazione della richiesta di nomina dell'ADS
e la data dell'udienza vanno comunicate:**




con lettera raccomandata
(se si agisce in autonomia)



con notifica dell'avvocato
(se si è seguiti da un legale)

ai seguenti soggetti:



AI PARENTI
(generalmente
entro il IV grado)



**AL
BENEFICIARIO STESSO**

NON E' NECESSARIA la comunicazione al beneficiario:

- quando è stato lo stesso beneficiario a proporre il ricorso
- quando il beneficiario compare direttamente in udienza: **il motivo della comunicazione è, infatti, metterlo a conoscenza della richiesta di nomina**

Udienza

Il Giudice provvede a convocarla entro 60 giorni dalla data di presentazione del Ricorso.

Durante l'udienza il Giudice **parla personalmente con il beneficiario** (ponendo domande semplici, ad es. "come ti chiami?" "quanti anni hai?" "sai perché siamo qui?") al fine di verificare se quanto indicato nel ricorso corrisponda alla sua effettiva situazione di incapacità.



Verranno poi sentiti i famigliari e/o altri interessati che il Giudice riterrà utile far intervenire (ad es. *assistente sociale, medico di medicina generale...*).

"Giuro di esercitare l'ufficio di Amministratore di sostegno con fedeltà e diligenza".



IL GIURAMENTO:

il nominando ADS presta giuramento formale di fronte al Giudice (se nel ricorso non è stato indicato il nome di un ADS, il Giudice provvederà a nominarne uno a sua discrezione).

L'ADS entra nel pieno dei suoi poteri dalla data del Giuramento

Decreto di nomina dell'ADS

Dopo il Giuramento vengono emessi:

**Decreto di
nomina**



**Decreto di
giuramento**



L'ADS **dovrà esibirli quando si recherà a compiere le azioni per cui è stato autorizzato**
(*ad es. in banca, alle poste, dal dentista...*)

CONTENUTO DEL DECRETO DI NOMINA:

- generalità del beneficiario e dell'ADS
- durata dell'incarico
- **oggetto e atti che l'ADS può compiere**
- atti che il beneficiario può compiere solo con l'ADS
- limiti periodici di spesa
- periodicità con cui l'ADS deve riferire al Giudice circa la sua attività

Nomina dell'ADS con urgenza

Nel caso ci sia urgenza che il Giudice nomini un ADS (es. *decesso del precedente ADS; cure mediche non rinviabili...*), la strada da percorrere sarà sempre quella di presentare il ricorso per la nomina di un ADS, ma dovranno essere **sottolineati i validi motivi dell'urgenza**.

Il Giudice nomina direttamente e provvisoriamente l'ADS (che viene così investito subito del ruolo) senza passare per l'udienza in cui, nella normalità dei casi non urgenti, vengono sentiti il beneficiario e altri eventuali interessati



* Differenza rispetto alla procedura normale

L'ADS entra subito nel pieno dei poteri conferiti senza bisogno di altre formalità
(per gli atti indicati dal Giudice e per il periodo indicato sulla base dell'urgenza descritta nel ricorso)



Concluso il periodo stabilito dal Giudice, si terrà l'**udienza** in cui verranno sentiti anche il beneficiario e tutti coloro che riterranno di apportare informazioni utili (ad es. parenti, ass. sociale...)

Al termine di questa procedura, l'ADS provvisorio potrà essere confermato, sostituito oppure cessare il suo ruolo.

CAPITOLO 3

L'attività di ordinaria e straordinaria amministrazione



Attività di ordinaria e straordinaria amministrazione

Come già visto nel cap. 1, i **limiti all'attività dell'ADS** sono dati:



- ✓ da quanto autorizzato dal Giudice nel Decreto di nomina
- ✓ da quelle che sono le materie ritenute di straordinaria amministrazione
- ✓ dalle volontà e autodeterminazione del beneficiario e dagli atti che è in grado di compiere per soddisfare le sue esigenze di vita quotidiana

Attenzione!

Attività che non possono essere delegate ad un Amministratore di sostegno:

Un ambito in cui il beneficiario conserva **INTATTA** la sua capacità è quello relativo ai cosiddetti **"atti personalissimi"**, ossia quelle decisioni che riguardano gli aspetti più intimi della persona, come i sentimenti, le scelte religiose e morali... (ad esempio, il matrimonio, il testamento...)

Attività di ordinaria amministrazione

Sono quelle **autorizzate** dal Giudice ed elencate nel decreto di nomina, che sarà sufficiente esibire in **copia autentica** (ritirabile in Cancelleria del Tribunale) per operare in tali ambiti.

Le autorizzazioni presenti nel Decreto di nomina sono
DINAMICHE



l'ADS potrà compiere, senza bisogno di ulteriore specifica autorizzazione del Giudice (a meno che non si tratti di atti di straordinaria amministrazione), anche tutti i singoli atti **strettamente collegati e necessari** per il perseguimento e la realizzazione dell'obiettivo finale autorizzato.

Le esigenze relative alla cura e all'assistenza del beneficiario **potranno cambiare** ed evolversi nel tempo



rendendo necessaria la richiesta al Giudice di **integrare** quanto contenuto nel Decreto di nomina

Attività di straordinaria amministrazione

Sono le attività che **esulano dalle normali esigenze** della vita quotidiana, perché motivate da un evento o esigenza particolare del beneficiario e che potrebbero impattare in maniera significativa sul suo patrimonio.

Ogni volta che si presenterà l'evenienza, **dovrà dunque essere richiesta l'autorizzazione del Giudice.**

Le attività di straordinaria amministrazione più frequenti riguardano:

- ✓ vendere e acquistare immobili
- ✓ vendere e acquistare beni mobili registrati (ad es. auto)
- ✓ accettare o rinunciare all'eredità
- ✓ stipulare contratti di locazione per conto del beneficiario
- ✓ aprire e chiudere un conto corrente o un libretto postale
- ✓ investire somme di denaro
- ✓ sostenere spese ingenti e non abituali, quali quelle per i lavori di ristrutturazione della casa...

Amministrazione straordinaria: gestione delle attività

Per le attività di straordinaria amministrazione l'ADS dovrà



presentare **un'ISTANZA** al Giudice Tutelare di riferimento



Nell'istanza dovranno essere indicate:

- la descrizione (ad es. della spesa che si intende sostenere...)
- la motivazione della richiesta



allegando tutta la documentazione necessaria a fornire al Giudice un quadro il più possibile chiaro ed esaustivo delle ragioni alla base della richiesta.



Ottenuta l'autorizzazione, l'ADS potrà procedere all'acquisto o all'attività che erano stati richiesti.

La spesa dovrà poi essere riportata nella rendicontazione annuale.

E se ci sono delle questioni urgenti?

COS'È CONSIDERATO "URGENTE"?



deve trattarsi di ragioni di **urgenza oggettiva**, ossia tali per cui un ritardo nei tempi **comporterebbe un reale danno agli interessi del beneficiario**



L'ADS DOVRA'

presentare un'ISTANZA al Giudice Tutelare di riferimento, indicando nell'intestazione "URGENTE" e motivando dettagliatamente le ragioni per cui si richiede una risposta più celere

NOTA BENE:

Se le contingenze non permettono di attendere (ad es. la richiesta di autorizzazione riguarda delle riparazioni da fare immediatamente per l'incolumità del beneficiario o di terze persone), l'ADS **potrà procedere senza autorizzazione per la parte improrogabile**, salvo darne comunque notizia al Giudice, oltre che inserire l'informazione nel rendiconto. In ogni caso si deve trattare di casi eccezionali, perché la regola rimane quella dell'autorizzazione preventiva del Giudice e, anche nell'emergenza, si consiglia di provare sempre a contattare prima il Tribunale.


Il compenso dell'ADS

Per tutta l'attività svolta, l'ADS riceve qualche compenso?



L'incarico di ADS è gratuito

Può essere concesso però un **EQUO INDENNIZZO**, stabilito dal Giudice Tutelare, al **professionista** che svolge tale compito, parametrato al **grado di complessità** dell'incarico e al **patrimonio del beneficiario**.



Il professionista ADS, al momento della redazione del rendiconto annuale, presenterà una relazione in cui descriverà l'attività svolta, sottolineando gli eventuali aspetti di difficoltà o criticità.

CAPITOLO 4

Sostituzione e cessazione dell'ADS



La sostituzione e la cessazione dell'ADS

CHI?

Se sorge la necessità di cambiare o far cessare dalla carica l'ADS, **CHI** può fare **la richiesta di sostituzione o revoca?**



Il **Giudice Tutelare** stesso può procedere d'ufficio quando ritiene che l'Amministrazione di sostegno si sia rivelata **inidonea a realizzare la piena ed effettiva tutela del beneficiario.**



- il **beneficiario stesso**
- lo **stesso ADS in carica**
- i **soggetti che possono proporre ricorso ex art. 406 c.c.** (coniuge, convivente, parenti entro il quarto grado e affini entro il secondo, il Pubblico Ministero, il responsabile dei servizi sociali e sanitari)

COME

fare la richiesta di cambio o cessazione dell'ADS?



Presentando

ISTANZA MOTIVATA

al Giudice Tutelare e **comunicandola** anche
al beneficiario dell'ADS

Il **Giudice Tutelare** acquisirà le informazioni necessarie
per valutare le ragioni alla base della richiesta
di cambio o cessazione



poi emetterà un

DECRETO MOTIVATO

con cui stabilirà la sostituzione dell'ADS
oppure la cessazione



Cosa succede se, rispetto al nominativo dell'ADS indicato nel ricorso, **qualcun altro si dimostra contrario** alla scelta, tanto da farlo presente al Giudice?

Se nel corso dell'udienza, tra i presenti, dovessero sorgere **evidenti contrasti** relativi alla nomina dell'ADS indicato, **il Giudice** cercherà di far trovare un accordo ma, se dovesse fallire, **nominerà un ADS esterno di sua scelta**

E' quindi buona norma, in caso di divergenza di vedute riguardo a chi potrà essere l'ADS designato, cercare di **trovare un accordo PRIMA di trovarsi di fronte al Giudice**



IMPUGNAZIONE DEL DECRETO DI NOMINA

Il decreto di nomina dell'ADS può essere **impugnato con reclamo** dinnanzi al **Tribunale ordinario** del luogo di residenza o domicilio del beneficiario. Tale impugnazione deve essere proposta perentoriamente **entro dieci giorni** dalla comunicazione del decreto.

La conclusione dell'Amministrazione di sostegno

Se l'incarico dell'ADS non è stato stabilito per un tempo determinato, la naturale conclusione dell'Amministrazione di sostegno avverrà **alla morte del beneficiario**.

ULTIMI ADEMPIMENTI

In questo caso gli ultimi adempimenti consisteranno nel:

- ✓ pagamento delle **spese funebri**
- ✓ chiusura degli **ultimi pagamenti** rimasti in sospeso (affitto, utenze...)
- ✓ **rendiconto finale** con cui l'ADS presenterà la relazione dell'attività svolta e renderà conto delle ultime spese effettuate. Dovrà farlo entro 2 mesi, salvo richiedere una proroga

AZIONI GIUDIZIARIE CONTRO L'ADS

Tutte le azioni giudiziarie contro l'ADS **si prescrivono in 5 anni**:

- a partire dal deposito del rendiconto
- a partire dalla morte del beneficiario, se il rendiconto non è stato depositato



CAPITOLO 5

Le FAQ: risposte alle domande più frequenti



Capitolo 1

Chi è e cosa fa l'ADS?

Q1

Cosa succede se l'ADS non presenta il rendiconto annuale?

Il Codice civile non stabilisce espressamente una sanzione, però il Giudice potrà valutare questa circostanza sia nell'ottica della liquidazione dell'equo indennizzo (se si tratta di un professionista esterno) che in quella di una possibile revoca dell'ADS in carica e della sua conseguente sostituzione.

Q2

Qual è la differenza tra l'Amministrazione di sostegno, l'interdizione e l'inabilitazione?

Tutti e tre sono istituti giuridici di protezione di soggetti fragili: l'interdizione e l'inabilitazione più "datate", l'Amministrazione di sostegno più "recente" (l. 6/2004).

L'**interdizione** costituisce la misura **più "severa" e invasiva** in quanto riguarda quei casi in cui vi siano soggetti maggiori di età che si trovano in condizione di abituale infermità di mente tale da renderli incapaci di provvedere pienamente ai propri interessi. Si risolve in una "rimozione" della capacità di agire.

L'**inabilitazione** rappresenta una **soluzione intermedia**: riguarda quelle condizioni di infermità parziale o situazioni di ordine sociale o sanitario tali da mettere a rischio gli interessi della persona, ma che non rappresentano un'infermità tale da richiedere l'interdizione.

In entrambi i casi la volontà del soggetto non è considerata. L'**Amministrazione di sostegno**, grazie alla sua flessibilità, consente invece di **comprendere entrambi i casi** di infermità (grave o intermedia) e di **adeguarsi** in maniera personalizzata alle diverse situazioni e necessità, **senza perdere** mai di vista **la volontà** (in modalità piena o parziale, in cui riesce ad esprimerla) del soggetto beneficiario. Dopo l'introduzione dell'Amministrazione di sostegno, vi è stata, di fatto, una progressiva disapplicazione delle prime due misure.

Q3

Può essere nominata ADS solo una persona fisica?

No, il Codice civile all'art. 408 prevede che possa essere nominata anche una persona giuridica nella persona del legale rappresentante o un suo delegato (ad es. Fondazioni, Associazioni non in conflitto con la persona...) qualora il Giudice ne ravvisi l'opportunità.

Q4

Non me la sento di essere nominato ADS di mio figlio e quindi preferisco che se ne occupi un professionista: questi seguirà alla lettera tutte quelle che sono le mie volontà?

Una volta nominato e prestato formale giuramento, il professionista indicato nel ricorso, o scelto dal Giudice, entrerà nel pieno dei poteri conferiti ed elencati nel decreto emesso dal Giudice. Da questo momento **ufficialmente sarà solo il Giudice il suo diretto referente, oltre ovviamente al beneficiario stesso**, non essendovi obblighi relativi ai rapporti con i familiari: sarà quindi rimessa alla sua discrezionalità – che deve però sempre considerare i desideri del beneficiario – l'opportunità di tenere o meno un dialogo con i parenti, così come di seguire le loro indicazioni.

Capitolo 2

Come si nomina un ADS?

Q1

Quanto costa presentare il ricorso?

Presentando il ricorso autonomamente, l'unico costo sarà quello dei **27 euro di diritti di cancelleria** pagati tramite PagoPa, oltre ai costi di notifica e di richiesta copie. Se ci si appoggia a un professionista, si dovranno ovviamente aggiungere **la parcella**, nonché tutte le **spese vive** che verranno sostenute (ad es. costi di notifica).

Capitolo 3

L'attività di ordinaria e straordinaria amministrazione

Q1

Come posso evitare di tornare in continuazione dal Giudice per farmi autorizzare?

Ferme tutte le attività di straordinaria amministrazione, per le quali sarà sempre necessario chiedere l'autorizzazione specifica del Giudice Tutelare, bisogna tenere a mente che è il decreto di nomina la "guida" in cui si rinvengono i poteri concessi all'ADS: va da sé, dunque, che tanto più questa lista è completa, dettagliata e precisa, tanto meno sarà necessario chiedere integrazioni successive. **Nel momento della redazione del ricorso** sarà dunque utile fermarsi a **riflettere sulla vita della persona che beneficerà dell'Amministrazione di sostegno a 360°** e possibilmente con un minimo di **prospettiva futura**, almeno di medio termine (avrà bisogno di cure mediche particolari?)

Che tipo di operazioni ordinarie potrei avere necessità di compiere in banca? Mi rapporterò con degli uffici? Che attività particolari svolge che potrebbero richiedere l'aiuto dell'ADS?).

Q2

Il Giudice mi ha autorizzato a gestire il patrimonio di mio figlio scrivendo di aprire un conto corrente intestato solo a lui e vincolato all'ordine del Giudice, cosa significa?

Significa che l'ADS, munito di decreto di nomina e giuramento autenticati, si recherà in banca mettendo a conoscenza del fatto che, dalla data del giuramento indicata, **potrà operare su quel conto corrente solo ed esclusivamente egli stesso** e che, se il beneficiario fosse già cointestatario di un conto, tutte le sue sostanze dovranno essere **spostate in un conto esclusivamente dedicato al medesimo beneficiario, su cui ugualmente solo l'ADS potrà operare.**

Questo essenzialmente per una questione di praticità e ordine utile sia al Giudice, che nel momento del controllo dei movimenti nel rendiconto periodico potrà individuare le spese effettuate solo per il beneficiario, sia per lo stesso ADS che dovrà poi rendicontare.

N.B. Anche se ormai estremamente diffuso nella gestione di un conto bancario, l'autorizzazione ad utilizzare l'home banking non è automaticamente compresa in quella relativa alla gestione del conto, per cui è bene ricordare di richiederla sempre espressamente in sede di ricorso.

**Q3**

È possibile stabilire quanto spetterà al professionista nominato ADS come equa indennità?

Gli unici criteri su cui il Giudice può basarsi per quantificare l'equo indennizzo del professionista ADS sono **la capienza del patrimonio del beneficiario e le difficoltà riscontrate nella gestione** (ad es. spostamenti frequenti sul territorio, rapporti con i famigliari particolarmente complicati, istanze complesse, urgenze particolari...) e dunque non è possibile fare una stima a monte, considerato che ogni caso sarà a sé stante.

Alcuni Ordini (ad es. l'Ordine degli Avvocati di Padova) hanno stipulato dei protocolli con il Tribunale per stabilire delle modalità operative. Sarà quindi utile verificare sul sito del proprio Ordine di riferimento se sono presenti queste informazioni.

Capitolo 4

Sostituzione e cessazione dell'Amministratore di sostegno

Q1

Voglio essere nominato ADS di mio figlio, ma un altro membro della mia famiglia non è d'accordo: cosa succede ora?

Se il ricorso è stato ugualmente presentato e il familiare non concorde per la nomina compare e fa presente la questione di fronte al Giudice, questi, sentite le parti e le relative motivazioni, valutate le ragioni di tutti, potrà cercare di trovare una conciliazione, ma, laddove risultasse impossibile, potrebbe decidere di nominare autonomamente un ADS esterno. Per questo motivo si sottolinea ancora una volta l'importanza, laddove possibile, di una ricerca preliminare di accordo tra tutte le persone interessate.

Q2

Sono già stato nominato ADS di mio figlio: una volta che non potrò/vorrò più continuare a ricoprire questo ruolo, chi verrà nominato al mio posto?

Non c'è un automatismo per quanto riguarda la "successione" del genitore ADS, ma si può però pensare a diversi scenari e soluzioni possibili: potrà **proporre egli stesso istanza** per chiedere la sua sostituzione e contestualmente indicare il suo "successore", oppure potranno essere **gli altri soggetti interessati** (gli stessi legittimati a proporre il ricorso) **a richiedere la cessazione o sostituzione** dell'ADS in carica, motivando la scelta e allegando tutta l'eventuale documentazione necessaria. Il nominativo del futuro ADS può infine essere individuato dal genitore anche con testamento.

Ulteriori informazioni

Sul sito del Tribunale è possibile trovare la normativa e la modulistica relativa (aggiornata a gennaio 2024).

Per il Tribunale di Padova:

www.tribunale-padova.giustizia.it/it/area_civile_cancellerie.page?frame5_item=2

Per il Tribunale di Rovigo:

www.tribunale.rovigo.it/it/Content/Index/27330



Per avere maggiori informazioni o risposte riguardo al tuo caso specifico, puoi contattarci ai nostri sportelli: trovi i recapiti nell'ultima pagina.

Lo scopo del presente lavoro, pur senza pretese di esaustività, vuole essere quello di fornire le nozioni di base relative all'istituto dell'Amministrazione di sostegno. Per tale ragione, il linguaggio utilizzato è stato appositamente pensato per risultare il più possibile divulgativo e di facile fruizione; anche le semplificazioni utilizzate sono da intendersi in quest'ottica. In nessun modo queste mini guide sono da intendersi come sostitutive del parere di un professionista.



FONDAZIONE
OGGI E DOMANI

PER UN DOPO DI NOI SERENO E CONDIVISO

CONTATTI

PADOVA

Via Arco Valaresso, 32 - tel. 327 2274172
padova@fondazioneoggiedomani.it

ROVIGO

c/o Cen.Ser. (torre a sinistra)
Viale Porta Adige, 45 - tel. 327 0347301
rovigo@fondazioneoggiedomani.it

www.fondazioneoggiedomani.it